# IL DIRITTO E LA STORIA

### **PROLUSIONE**

## AL CORSO DI FILOSOFIA DEL DIRITTO

LETTA

NELLA R. UNIVERSITÀ DI PARMA

il 7 gennaio 1860

DA

#### SAVERIO SCOLARI

DOTTORE IN LEGGE



TORINO
STAMPERIA DELL'UNIONE TIPOGRAFICO EDITRICE
1860

## PIER CARLO BOGGIO

con affetto pari all'alta stima, questo libro intitolo, memore del giorno che a Venezia una fede ci strinse nei fati d'Italia non ancora compiuti.

Il governo, che regge in nome di re Vittorio Emanuele II queste provincie, mentre attende alacremente alle difese della patria, non dimentica le cure della pace. Fra i provvedimenti che deliberò, non ultimo per la morale utilità del paese fu l'avere completato in molta parte il piano degli studii universitarii con la istituzione di cattedre nuove.

Una sospettosa, timida e fiacca arte di governo aveva sbandito dallo insegnamento non solo della Parmense, ma di molte università, la Filosofia del diritto, contro la quale il fanatismo reazionario del 1815 aveva scagliato le più triviali e disoneste accuse. Di queste accuse fu banditore il tedesco Haller, che invaso da pitico furore, non soltanto non la risparmiò a Voltaire, a Rousseau, a Filangieri e a Beccaria, ornamenti della scienza, ma, dimentico della sua idolatrica reverenza pei troni, alzò la voce blasfematrice contro Federico, Caterina e Maria Teresa, principi riformatori. Di tanta ira divampò la reazione contro la filosofia del diritto, che non essendo in sua mano cancellarla dallo scibile, mise ogni studio a corromperla, acciocche servisse ai nuovi fini. Per le quali cose il nostro governo, ordinando la instituzione di questa cattedra, volle onorare una scienza, contro la quale i governi dispotici nutrivano tanta avversione, appunto perchè è dottrina di nazionalità, di libertà politica, di civile e di umana dignità.

Nė vi dirò, signori, se più mi senta onorato o confuso d'essere il primo che in queste scuole leggerà sul giure filosofico; ben io so che il nuovo insegnamento, pei moderni progredimenti della scienza, e pel bisogno di riordinarla in Italia conformemente alle nostre tradizioni scientifiche, e all'avvenire politico che ci si prepara, richiederebbe forze più poderose delle mie. Ma valgami il grande amore, se tento l'impresa: valgami quell'affetto di patria, onde si cerca che tutto converga al bene di lei, che tutto a questo scopo s'accalori, le azioni come i pensieri che le muovono. Non io vi prometto la stoica impassibilità di chi vive nelle superiori regioni della metafisica, nè la erudizione senile, ma in cambio recherò nel mio insegnamento un desiderio operoso di segnare qualche passo sul cammino, che alla nostra scienza modernamente dischiusero da un lato le ardite ricerche intorno a una scienza della Natura, e dall'altro quelle intorno alla filosofia e alla critica della storia. Abbandonate le mistiche e spirituali speculazioni sul razionale destino dell'uomo e della società, non sedotti da fantasie architettoniche, nè da sogni religiosi, nè da declamazioni sentimentali, faremo piegare l'insegnamento nostro ai pratici intendimenti civili dell'epoca, faremo che la scuola non sia estranea alla vita, il precetto ai fatti. E a questo scopo, a nostro avviso, la filosofia del diritto deve naturalmente prestarsi, se nel concetto che ce ne formiamo, non cadiamo in errore; conciossiache a noi sembri essere uffizio speciale di essa il dare forma riflessa o scientifica alla coscienza giuridica, ch'è propria di ciaschedun uomo come delle moltitudini; la quale coscienza traducesi effettualmente nei fatti molteplici della vita privata, della sociale, della politica e della internazionale. Il nostro studio insomma deve rivelare i canoni dichiarativi della ragione giuridica dei tempi; lo che vale quanto dire che deve spiegare il senso giuridico della vita e della storia dei popoli. Come possa, specialmente in quest'epoca di laboriosa gestazione nazionale, prestarsi con ciò a fecondare la scuola di pratiche utilità e di aspirazioni generose, è manifesto a chiunque; e però in questa opinione il metodo del mio insegnamento troverà norma e misura.

Ma perchè vi appariscano, signori, più ampiamente la significazione vera e la pratica importanza di questo studio, permettete che, nella prolusione al corso delle mie lezioni, vi dichiari la natura reale del diritto; ve ne dimostri la organica composizione, e ne segua poscia alcuni svolgimenti nella storia contemporanea.

così che, discentrata e otteuebrata la cognizione della Unità universale, apparivano gli ordini naturali e i razionali fra di loro divisi da profondo abisso. La ragione, sciolta da' suoi rapporti reali, si perdette nello idealismo, e però la natura apparve come un dubbio, o come un mistero. Allora la scienza divenne estranea alla vita, e l'enciclopedia delle scienze riusci impossibile, perchè ogni ramo del sapere era frammento e mostra di scienza, non scienza vera e completa. Alla ragione pura, signori, è tolto di dimostrare la continuità dell'ordine universale delle cose, e i suoi sistemi enciclopedici sono collegamenti arbitrarii delle scienze fra di loro, mancano di nesso reale e di corrispondenza col mondo, sono un'armonia dialettica non naturale delle idee, un metodo non un ordine.

Ci vollero le molte vicende, e gli svolgimenti lunghi delle scienze naturali, fornite già di metodo potente e sicuro da Galileo e da Bacone; ci vollero le prove e i conquisti di cui le fecero capaci successivamente, per dir dei principali, Cuvier, Humboldt, Arago, Liebig, Regnauld e Vogt (al qual ultimo, che alzò testè in Germania l'onoranda sua voce in favore d'Italia, è debito nostro esprimere alta riconoscenza), ci volle insomma che la scienza della Natura camminasse paralella agli ardimenti, o meglio agli intenti di Schelling, di Hegel e dei loro esplicatori, perchè ora la filosofia presentisse la grande unità di tutto ciò che esiste, e su questo domma, che forse risale alla più remota antichità italiana, quando nella Magna Grecia Pitagora insegnava ai pochi eletti discepoli la sua misteriosa dottrina dell'Uno, tentasse di esplicare il giro continuo delle idee e dei fatti (1). L'idea e l'opera, la scienza e la vita, l'uomo e la natura: questi sono i termini che la nuova filosofia si propone di conciliare, e di stringere insieme così che la scienza sia una vita idealizzata, e la vita una scienza in azione: secondo le nuove dottrine i due termini devono essere convertibili. Questo è il programma che l'odierno naturalismo, cui il genio pratico degli Italiani toglierà alle caligini germaniche, designò ai futuri sviluppamenti della cognizione umana. E questa dottrina filosofica; combinata con gli studii e con le scoperte della scuola storica

<sup>(1)</sup> Il Cosmos di Humboldt, insieme alle opere che lo dichiarano, la Storia della terra di Burmeister, ed altre opere simiglianti, fanno in sostanza quel medesimo a che mirava la Filosofia della Natura; esse ci porgono un'imagine unica e complessiva della vita della natura. — I naturalisti moderni le astrazioni di dianzi risolvettero in leggi chimiche e fisiche. — Il sopranaturalismo è l'unico nemico, in quanto a principio, e della scienza e dell'arte, e dello stato e della società. Giuliano Schmidt. Storia della letteratura tedesca nel secolo xix. Lipsia 1856.

dei giuristi, avrà per conseguenza di trasformare essenzialmente la scienza teoretica del giure.

Pertanto, parrebbe a noi di rinnegare i progressi della mente umana, se non accedessimo, salvo il diritto della critica, alle massime fondamentali della nuova scuola: e perciò professiamo nella sua latitudine la filosofia storica del diritto, con la quale crediamo anche di servire meglio alle opportunità del nostro tempo. Tuttavolta, pensando che questa dottrina fu le tante volte frantesa, e che di tante accuse la si fece segno da metterne in sospetto persino le intenzioni, stimo opportuno, signori, d'offrirvene una breve dichiarazione conformemente al tema propostomi. E comincio dagli opposti.

La scuola filosofica asserisce essere il diritto un tipo generale, concêtto dalla nostra mente, una forma metafisica che prende sostanza ed efficacia nella disposizione di legge. Secondo poi che i fatti si conformano, o no, alla legge e al tipo razionale della Giustizia prendono dignità di diritto, o se ne spogliano. Quindi il diritto sarebbe un concetto preesistente ed assoluto, che avrebbe a dirigere i costumi del popolo, e quasi a predisporre la storia delle nazioni. In questa teoria c'è dunque antagonismo fra l'ordine speculativo e il pratico; si nega la providentia, come la direbbe Vico, nel mondo della natura, di cui sono tanta parte le umane società, e la si riconosce soltanto in quello delle idee; infine si fa scomparire dall'organamento giuridico di una gente ogni carattere specifico del suo genio e della sua vita. Tali conseguenze procedono a rigore di logica dai principii che non ammettono la natura oggettiva del diritto, che a un diritto pratico e vivente sostituiscono un diritto metafisico, o di pura speculazione.

A questa dottrina noi contrapponiamo l'altra di Vico, di Machiavelli, di Savigny, di Niebuhr, di Lerminier, di Ortolan. Per essa il diritto è immutabile come l'eterno ordine delle cose, in cui vive, e il suo principio è riposto in quel Vero, che nasce appunto dalla conformazione della mente a quell'ordine; laonde non altra è la fonte del diritto che l'ordine stesso delle cose. E il diritto naturale delle genti èssi stabilito cogli umani costumi, non già con le leggi; le quali, formulate dal legislatore, devono essere in rapporto continuo con lo stato storico in cui trovansi gli uomini governati.

Questi pensamenti che ho riferito con parole proprie del filosofo Napoletano, furono meglio esplicati, ma per nulla innovati dalle moderne scuole, le quali già sin dal tempo di Savigny, proclamano ogni diritto avere la sua origine negli usi e nei costumi; sui quali più tardi si formano e la giurisprudenza e la scienza; così che il diritto è sempre creato da una forza interiore e tacitamente operosa, e non mai dall'arbitrio.

Rivendicato per tal modo l'essere oggettivo del giure, e proclamatane l'indipendenza dalle facoltà nostre raziocinanti, la legge dovette prendere altra significanza, e il diritto muoversi oltre il cerchio, che essa gli segnava con le sue formole. La legistazione considera l'uomo qual'è: questo canone di sapienza civile ci rivela come l'ente giuridico sia qualche cosa di esteriore alla legge.

Prendete la famiglia, questo corpo morale che ha sempre esistito, e che dalle semplici forme dell'Eden passò per la forma greca, per la romana, per la barbarica, per la cristiana; è nel suo interno che vive il diritto domestico, e che le vicende di esso si svolgono, oppure nella legge? Aprite un codice; esso vi darà più o meno veraci indizii dello stato morale, economico di un'età, ma il diritto sarà nelle sue disposizioni, o in quegli stati? sarà per esempio, nelle forme tecniche, sacramentali della contrattazione legale, o non piuttosto nella fede serbata ai contratti, nella frequenza e nella materia loro? Insomma il diritto è forse nelle leggi, che la mente umana comanda variamente secondo l'indole sua, e la potenza e la volontà che ha di ben conoscere ed apprezzare; o nei fatti, la genesi e i procedimenti dei quali riproducono i modi dell'ordine universale? Se mi fosse lecito ricorrere ad esempi per chiarire questo concetto, direi che la legge sta al diritto, come la parola al pensiero; la quale può bensi corrispondere ad esso, ma non sempre gli corrisponde. Ora in questo ultimo caso, il pensiero trovasi forse nel senso materiale delle parole, o nel senso, che, combinate con mille altri accidenti estranei, lasciano supporre? La proposizione di Talleyrand, che la parola è data per nascondere il pensiero, si potrebbe per riguardo nostro tradurre in quest'altra: la legge se non soffoca, certo intisichisce il diritto, di cui non ci dà che i contorni. Dove noi ci faremo forti delle parole di Vico, il quale notò che i soli uomini di corte idee stimano diritto quanto si è spiegato con le parole (S. N.). Infatti, signori, date le legislazioni, il diritto non è tutto in esse. Quanto più la coltura di un'epoca, scrive il prof. Ihering, è in basso stato, quanto minore è la sua attitudine ad astrarre e a ritrarre, tanto meno convien credere di possedere nelle sue disposizioni legislative la fedele imagine del suo diritto; ciò che esse rappresentano è la consapevolezza che quell'epoca aveva del suo diritto, e non già il diritto che realmente esisteva. Ma data anche la piena consapevolezza giuridica di un'epoca, io aggiungo che la legge non deve, nè può comprendere tutti i diritti, ed estendersi a tutto il ciclo, entro il quale svolgesi la personalità individuale dell'uomo,

e degli stati, e la sociale. È aforismo ricevuto di scienza pubblica, che l'ingerenza governativa nell'operare privato e sociale, si limiti al caso della più stretta necessità; ora nessuno crederà certamente che questo aforismo abbia cancellati dal mondo tutti gli umani diritti, che in altri tempi la tendenza invaditrice del potere erasi dato premura di arreticare fra le sue spire, e che la civiltà progredita volle lasciasse liberi.

Bisogna dunque convenire che la legge non esiste in natura, ma bensì il diritto, il quale prende corpo nei fatti o nei costumi. Di che, oltre le già esposte, abbiamo altra prova nel diritto delle genti; le quali, sotto l'imperio di bisogni multiformi, variamente strinsero fra di loro relazioni amichevoli, o si recarono offese. In ambo i casi furono esse medesime che operarono il proprio diritto, perchè fra indipendenti nazioni nessuno avrebbe potuto imporre una legge, e nessuno formularla se gli usi non si fossero prima stabiliti. La scienza non altro fece che raccogliere questi usi, quantunque non sia riuscita ancora a farne un sistema compiuto e accertato.

Osservata da questo verso, anche la legislazione segue il modo delle scienze; le quali, come disse Vico, devono cominciare da quando cominciano le materie che trattano; e al pari di esse è un lavoro speculativo, che riesce tanto più perfetto, quanto è maggiore l'attitudine sistematica di chi lo compie, per la quale attitudine ogni idea venga messa in legame, ed azione reciproca con tutti i caratteri proprii di ciascuna epoca e forma del diritto (Savigny). Perciò la base è sempre costituita dall'elemento naturale e pratico del diritto, cui risponderà poi, più o meno perfettamente, l'elemento tecnico o la scienza del diritto.

Sottratti per questa guisa lo svolgimento, e la riformazione del diritto all'arbitrio dell'uomo, e riconosciuto essere dessi necessarii fatti della natura, la teoria del progresso giuridico acquista piena evidenza, perchè riducesi a mostrare il nesso successivo e continuo degli avvenimenti, che la storia racconta.

Il diritto storico è un diritto eminentemente progressivo, mai perfetto, come tutte le umane cose, e sempre perfettibile, non atteggiato con la simmetria stecchita, monotona e fredda dei sistemi astratti, ma foggiato con le infinite varietà onde la natura compone le sue bellezze immortali. Questo diritto, che vive della vita universale, conta fasi molteplici; le sue forme assumono aspetti ora locali, ora generali; ora penetra negli intimi meati della coscienza di un popolo, e porta un municipio all'impero del mondo, e atterra monarchie vetuste, sulle sanguinose rovine delle quali fruttificherà l'albero delle nazionali

libertà, e crea nazioni che comanderanno ai mari, e restaureranno nei proprii la superba personalità del cittadino romano; ora si copre di un velo, che lo toglie alla vista profana del vulgo avvilito o corrotto, e allora, o nella scuola, o fra i misteri della scienza esoterica, ritempra le forze, e si prepara alle inevitabili battaglie. La storia sola compiutamente riproduce questa perpetua vicenda, questo moto continuo, rispetto al quale le leggi e i sistemi ci sembrano [pietre migliari, che a lunghi e non regolari intervalli ce ne segnano i gradi. Che cosa infatti è la storia? Essa è il racconto dello sforzo incessante della umanità che persegue un fine fatale, a lei ignoto; è lo spettacolo dei trionfi, e delle non meno frequenti cadute dello spirito, che vuol domare dapprima la esterna natura, e si compone poi con essa, è il vangelo che racconta la faticosa incarnazione del pensiero nei fatti. La storia come trionfo pratico dello spirito, può sola offrire alla scienza pratica del giure fondamento incrollabile.

Di qui rileverete, signori, la differenza che passa fra il modo in che la scuola feudale considera le tradizioni, e quello in che le considera la scuola storica. La prima professa culto cieco per gli instituti tradizionali, considerati in se stessi; il suo voto più ardente non è che il ritorno al passato. La scuola storica invece sostiene che ogni fatto, ed ogni instituto giuridico ha la sua ragione di essere nei fatti preceduti, i quali perciò costituiscono la tradizione viva della società, e contengono la virtù delle nuove cose. Ogni mutazione, scriveva anche il Machiavelli, lascia lo addentellato per la edificazione dell'altra; ond'è che pei giuristi storici la tradizione si figura come una memoria, cui le nazioni conservano delle cose passate per spingersi innanzi verso i futuri destini espertamente; per essi l'etiam si ab historia descramur di Bodin, più che ardimento, è stoltezza.

Raccogliamo le fila del nostro discorso. Il diritto preesiste, ed è indipendente dalle formole legislative; si rivela primamente per mezzo delle nazionali abitudini; non è una forma della mente dell'uomo, ma lo è della coscienza del popolo, la quale è la risultante delle condizioni e degli avvenimenti particolari di esso popolo. Parlando dunque del diritto non guardiamo alla vanità delle speculazioni, ma all'effetto delle cose, non alle potenze, come i moralisti, ma ai fatti; e perchè questi sono registrati nella storia e la continuano, il diritto che ne origina dicesi storico, il quale appellativo nell'accettazione della scienza oggi vuol dire progressivo o accidentale. A questo senso della parola non sarebbesi attenuto il Mamiani, il quale, nel recente suo libro sopra un Nuovo diritto pubblico europeo, scrisse che: in Germania, quando le cattedre applaudivano imprudentemente ai fautori e propu-

gnatori del diritto storico, i cortigiani applaudivano con più forza; e che la cancelleria austriaca non ismette l'uso d'allegare spesso e volentieri quel diritto. Tra il diritto storico cui plaudivano le cattedre', e l'altro cui applaudivano i cortigiani, noi opiniamo passasse anche allora differenza essenziale; perchè questo una immobile tradizione, il primo invece rappresentava la storia, che ha in sè le cagioni del futuro, e però continuatamente si svolge. Quanto alla cancelleria austriaca, se allega mai il diritto storico, crediamlo segno che s'intenda di dottrine giuridiche, quanto d'onestà politica.

Infatti quale fu il vessillo che la negra coorte, capitanata dall'Austria, inalberò contro i popoli? non ci sta forse scritto sopra: Rispetto ai trattati? Ora niente v'ha a questo mondo di più antistorico che il rispetto ai trattati; è notorio infatti che la scuola savigniana, e tanto più quelle che ne provennero, hanno sempre avversato tutta specie di codificazioni e di legislazioni stabili, appunto perchè sono ostacoli irragionevoli e impotenti posti alla spontaneità creativa del diritto. Che cosa dunque è più crudele e più ingiusto, che accusarle di professare una dottrina comoda persino all'Austria? A noi pare che qui si scambino le cattedre della Università di Berlino cogli uffizi della Gazzetta Crociata, la scuola storica colla scuola dei tradizionalisti o feudale. I trattati, perchè avrebbero la pretensione d'essere una codificazione del giure internazionale, sono, come tali, disconfessati dalla scuola storica, che li accusa di ritardare lo sviluppo organico di esso diritto; la quale accusa assume tanto maggior gravità, quanto i presenti rapporti fra le nazioni sono meno naturali, men fermi e perfetti dei rapporti di diritto privato.

Esposta la nostra opinione intorno l'essenza vera dell'ente morale, che forma l'oggetto del nostro insegnamento; non sarà disutile vederne l'azione, seguendo il diritto negli organici instituti in che si compone.

Il paralellismo fra il diritto e il fatto, e la convertibilità di questi due termini, sono principii, cui la scuola storica non avrebbe potuto abbandonarsi prima che la scienza naturale lasciasse la fisica inerte e meccanica dei Cartesiani, e presentisse l'organica unità di tutti gli ordini esistenti. Questi principii furono rinchiusi dal Lerminier nella semplicissima formola: il diritto è la vita. Movendo da questo vasto, e nobile concetto noi, signori, ci siamo proposti di studiare il diritto negli instituti suoi, non nei sistemi teorici o nelle leggi, le quali potenti talvolta ad avversarlo, non lo sono mai a crearlo. La storia sola

ci rivela i nascimenti del diritto, le sue rimutazioni, gli esiti e i ritorni.

Roma, nella larga e completa evoluzione della sua storia, è un quadro vivo della graduale esplicazione del diritto, che, istintivo e quindi semplice quando le basi furono gettate all'organamento politico di quel fortunato municipio, corse tutti i momenti storici, che segnano il passaggio degli Stati su questa terra, lasciando orme di sè nelle istituzioni giganti. Fu aristocratico, e si compose nel dominio quiritario: fu popolare, e creò il dominio bonitario e il tribunato; poi si conquistò il jus decemvirale, ch'è patteggiamento fra l'una e l'altra ragione giuridica. E quando il diritto aristocratico forniva sua via, la ragione dei possessi, e quella delle nozze si comunicarono ai plebei; e poi nacque lo jus gentium, elemento nuovo che allo Stato Romano diede potenza di novelli sviluppi. Indi segue la Roma imperatrice, che intima querra ai barbari, e disciplina al mondo (Correnti); e il diritto che cammina sull'orme delle vittoriose legioni, viene a contatto colla peregrinità, e il jus civico dilatasi; ma in tutti questi periodi sempre chiuso il Municipio; sempre lo Stato tiranno.

Quale mente umana avrebbe potuto precorrere, o quasi direi creare in idea tutte le condizioni di fatto dalle quali uscirono liberamente, e sempre opportunamente le istituzioni e le trasformazioni loro? La critica storica, ch'è la più fida scorta cui s'affida la nuova scuola, ci ha già dimostrato con quanta incompletezza, e quante volte erroneamente furono pel passato intese e dichiarate le cose romane; ed abbiamo esempi di codici, ora imperanti, che contengono norme, le quali, perchè non sapute decifrare, furono stimate potere forse adattarsi anche alle odierne condizioni, mentre la critica riusci a dimostrarci che non hanno senso se non presupposte appunto certe condizioni di fatto, che più non esistono.

Al chiudersi del ciclo romano, che alla nuova società lasciava ricca eredità di organiche istituzioni e di principii giuridici il cristiane-simo fece preponderare altri elementi sui disciolti e corrosi antichi. Nel mondo del diritto prese allora posto, potente e veneranda, una novella istituzione, la Chiesa, che quasi appena nata, scontrossi nello invadente diritto barbarico, e salvò l'annosa civiltà romana. Qual grandioso spettacolo non presentò l'Europa nella faticosa creazione del suo diritto! In quella notte caotica il solo diritto non ismarrisce la provvidenziale sua via; e fra le diversità di quei fatti, e fra il loro contrasto, germogliarono i suoi maggiori progressi, e si preparò la moderna civiltà. La personalità fiera, l'orgogliosa indipendenza individuale, confidente nei suoi destini e nelle sue forze, esce armata dalle

nordiche foreste, e si slancia nel campo chiuso del vecchio mondo. La socialità, la ragione politica di questo rintuzzano la selvaggia natura del diritto barbarico; ma questi alla sua volta scalza l'eminente tirannia dello Stato, sollevando la dignità dell'uomo. Di qui cominciano le manifestazioni storiche del diritto personale; il quale, per altro verso, trovatosi subito a contatto col diritto etico dei cristiani, e con la teocratica organizzazione della Chiesa, prese forme più miti; e ne fu rinnovato, per citare un esempio, il diritto criminale, che deposte le ferocie della vendetta, si piegò a mano a mano al civile proposito della correzione del reo.

Il diritto romano, il cristiano, l'ecclesiastico, il barbarico e il feudale, che usci dal connubio di essi, hanno tutti caratteri e svolgimento proprio, che conviene saper discernere quando s'abbia a discorrere della comune ragione giuridica dei nostri tempi. Ma questa esistenza di una comune ragione europea è poi essa un fatto, e come? è essa soltanto la conseguenza del compartecipare che fanno gli abitanti di Europa ad alcuni principii, oppure proviene dall'essere l'Europa un ente morale distinto, un organismo giuridico con operosità propria e bene determinata, con bisogni speciali? L'Europa, signori, è una persona giuridica creata dalla storia, non è una finzione speculativa, perchè nessuna mente ne sarebbe stata capace; è una realtà materiale, non la diplomazia, ma la crearono le necessità.

Un genio fantastico e grande, gettato dal destino sui deserti dell'Arabia perchè ne traesse fuori una nazione, si fa ispirare dal cielo una fede religiosa, che stringerà in un fascio le nomadi tribù che li percorrono in caccia di tigri e di leoni. Quella gente vergine di civiltà diventa fanatica, e per ciò forte; il suo diritto è il corano, e ne fa il manifesto di guerra. La vittoria arride alla mezzaluna; e questa pianta il suo vessillo dove un hattesimo di sangue aveva fecondato la religione, rinnovatrice d'Europa. Se ne impaurirono papa e sovrani, e n'ebbero scandalo i popoli. Le crociate entrarono nella lotta, e la finiva Sobieski, quando gli arabi cavalli erano giunti a dissetarsi sulle rive dell'Istro. In questo lungo periodo si strinsero legami religiosi, politici, economici, morali e ideali, e fra gli Stati e fra le nazioni d'Europa; e questa stette, come persona unica avente bisogni e interessi unici, di fronte al mondo delle nazioni incivili, contro le quali il diritto internazionale d'allora pose a barriera un impero, che ora alle tante ragioni e necessità, che ne vogliono e persuadono lo scioglimento, aggiunge anche l'altra d'essere diventato, oppostamente all'origine, baluardo della mezzaluna contro la croce.

Pertanto io credo, signori, che nessun discorso profitterebbe alla

intelligenza del diritto pubblico europeo, quando si prescindesse dalla meditazione seria degli avvenimenti e delle necessità storiche, cui venni accennando; le quali sotto mutati e più confusi aspetti formano il presente nodo gordiano della quistione orientale; e credo che nessun tentativo sarebbe fruttuoso per costruirne uno di nuovo, quando si prendessero a regola disegni astratti ed assoluti, piuttosto che le suddette condizioni reali delle cose e delle nazioni. Insomma, se ci affideremo ad un giure astratto, invece che allo storico, stimo che ci sarà impossibile attingere ad un libro di diritto internazionale criterii che chiariscano i fatti presenti, e ci preparino agli avvenire.

Continuando la nostra fugace rassegna, ci si presenta alla contemplazione un'altra grande figura, ch'ebbe somma parte a modificare il diritto pubblico e privato. Le crociate fecero deboli i baroni, rannodarono il popolo, intimidirono i re, resero potenti i papi; e il Diritto Pontificale entrò sulla scena del mondo. Incontrò rivali, cui diede battaglia, vinse e s'estenuò. — Il diritto imperiale, o come si disse allora, il diritto della spada, aveva piegato il capo, e un papa ci aveva posto sopra la corona; su atto di vassallaggio che costò all'impero acerbe umiliazioni, imperciocchè, consentito alla tiara l'esorbitante potere, essa ne seppe abusare. Ma nella lizza entravano i Comuni, che sono tanta parte delle glorie nostre; e il papato strinse dapprima alleanza con essi per tener testa agli imperatori; e se ne staccò poscia per unirsi a quest'ultimi, quando delle paure e della impotenza loro volle farsi occasione di temporali guadagni. Nondimeno i Comuni seppero emanciparsi, e tutti hanno a memoria la splendida evoluzione di questo ente giuridico, che fra le lotte dell'impero e della Chiesa, alleato di questa o di quello, o spettatore neutrale, rappresentò sempre la sola causa popolare, e ne assieurò alla fine il trionfo. La prevalenza dell'elemento municipale su motivo del grandissimo siore in che vennero allora i commerci e le industrie italiane. Ma appunto allora aveva assunte forme nerborose anche il diritto monarchico, che ci asserragliava da tutte parti. Ond'è che il pericolo delle osses, e la necessità della preservazione destarono in quel tempo il sentimento nuovo d'un'Italia politica, del quale Dante e Machiavelli furono i primi e massimi rivelatori. Allora nei libri del secondo furono formulati i voti della patria di rinnovare le virtù civili degli antichi, di avere milizia propria, di limitare l'influenza temporale dei papi, ed, assorbente, quello di ricomporre gli ordini pubblici nella unità nazionale. Questa idea cresciuta tra le fazioni e le lotte del medio evo, tempratasi poscia al cimento delle sventure patite durante il periodo delle preponderanze straniere, nell'ultima età si venne sacendo chiara

e precisa, e sta ora attuando le proprie forme reali. Il medievo si chiuse, e allorquando la storia comparve più distinta ed armoniosa, campeggiarono per essa due massimi organismi di diritto, alleati talvolta, bene spesso in contraddizione fra loro: il *Popolo* e il *Governo*, nella presente accettazione di queste frasi; e per essi vennesi a poco a poco svolgendo quel diritto, quasi direi, d'insieme, che si chiamò costituzionale, e che potrebbe dar nome all'epoca nostra.

Se in tutte queste manifestazioni storiche neghiamo di vedere un diritto vivente, cancelliamo sin d'ora tutto il nostro passato, rinunciamo all'avvenire, e appaghiamoci dei vaporosi misticismi. Dai quali quando sia invece snebbiato il nostro intelletto, troverà appagamento più sodo, a contemplare nella verità naturale il contrastato, ma continuo cammino della Umanità, che non a violentare la storia, perchè risponda a simmetriche dottrine di fini, ad archetipi morali di vita imaginaria.

Signori, esplorammo sinora il diritto politico, ma non meno di questo reggono alla dimostrazione storica gli instituti di diritto privato. Non diremo di tutti, ma dei principali.

La personalità umana, questo organismo primordiale postergato dalla ragione civica dell'antichità, e disconosciuto affatto nel servo e nell'hostis, rinvigorisce al contatto della civiltà cristiana, che svelò al mondo pagano i dommi della universale fraternità e della libertà morale. Ma perchè s'esplicasse in tutta la sua nobiltà, perchè il diritto umano si alleasse intieramente col politico, perchè da Spartaco si giungesse a Masaniello, ci fu lungo cammino, e ci volle altro e ben arduo lavoro. La feudalità esagerò il principio dell'individualismo, e per ciò lo Stato perdette allora la ordinata unità che ne costituisce la forza: il principio romano dell'impero, consociato col principio germanico dell'assoluta indipendenza personale, produsse dapprincipio, in politica, il barocco dell'età feudale; tuttavia anche questo fu uno svolgimento necessario a preparare quelli che vennero dopo, i quali non furono repenti. Qual distanza infatti fra il villano, che si onora del padronale jus primæ noctis, che suda la fronte a pestare i fossi, acciocchè tacciano le rane incomode alla signora, che gli sta partorendo un nuovo padrone, e l'odierno mezzadro, che stringe patto eguale d'impresa comune col proprietario dei fondi, e che dividerà i frutti con questo in giusta proporzione? È la rilevata dignità del lavoro che nobilita l'uomo moderno, accomunandogli i vantaggi della proprietà.

E qui noi tocchiamo ad altro ente di diritto, dalla costituzione del quale si può dire che dipenda il carattere politico d'un paese. Si, la Proprietà esercita diretta, ed efficacissima influenza su tutto l'ordine giuridico e politico, così che, della libertà, come scrisse un nostro

storico, tutte le quistioni si riducono a quistioni di proprietà. Cercare nei soli monumenti legislativi la fisionomia di questo istituto sarebbe impresa non sempre possibile, e difficilmente fruttuosa; conviene invece rintracciarne gli stadii differenti e molteplici nella storia, perchè sono l'effetto, e stanno sempre in relazione con tutte le altre condizioni di fatto proprie dell'epoca. Anticamente il dominio fu tenuto come correlativo dell'impero, d'onde la forma primitiva che assunse fu di proprietà collettiva, di demanio, di fondo pubblico; e contemporanea a questa si svolse a Roma per ragion civile di aristocrazia, l'altra forma del dominio quiritario nelle genti maggiori, nei nobili. Dicemmo della lotta civile e politica fra pepolo e patrizi; fu una lotta obbediente alla necessità del graduato progresso, e la legge operò una transazione per mezzo del dominio bonitario, piegandosi alla voce della coscienza popolare, che per bocca dei Gracchi parlava il diritto della plebe, la quale avrebbelo effettuato d'un colpo, con la rivoluzione, se la legalità fosse rimasta assolutamente inflessibile. È questo il valore e il senso della legge agraria proposta dai Gracchi; la quale tanto si disforma da quelle che gli odierni comunisti desiderano, che la prima era necessità e calcolo di svolgimento politico, e le seconde sono calcolo aritmetico di sognato interesse economico, il quale invece, come ognuno sa, è insofferente di legislatori. Infatti la proposta dei Gracchi è progresso in un tempo che l'esercizio delle industrie e dei commerci avrebbe disonorato un cittadino, che lo Stato alimentava con doni di grano, di olio e di sale un povero ogni undici cittadini, e che i creditori venivano pagati con una legge che assolveva dal dovuto il debitore; ma, anche se avesse veramente il valore che si amò di attribuirle, sarebbe un anacronismo, un regresso nel tempo dei Cabet, dei Fourier, dei Proudhon, quando il lavoro è onorato, quando la mercede prende il posto della elemosina. Voi vedete, signori, che la proprietà nelle sue lente mutazioni si collega con tutti gli elementi caratteristici, economici e politici, delle epoche per le quali passa; indipendentemente da questo nesso sarebbe impossibile farsene un concetto, e nelle nostre lezioni vedremo in quante divagazioni si smarrirono i metafisici per tentarne, sempre inutilmente, l'astratta dimostrazione. La proprietà collettiva, la demaniale, l'aristocratica, la feudale, la chiesastica e la moderna, ch'io chiamerei volentieri economica o del lavoro, sono sempre lo stesso istituto, che variamente si modella per le estrinseche condizioni, e per gli altri diritti che lo attorniano nei suoi varii momenti storici. — La furia delle rivalità religiose, che discordi interessi rinfuocavano, passa sulle terre irlandesi, e la libertà delle coscienze ivi non si riscatta, che a patto d'essere

diseredati d'ogni bene, e di languire nella più lurida indigenza. Lungo un secolo e mezzo (1640-1788) è vietato agli indigeni di partecipare alla ragion civile dei possedimenti; e la tirannia dei conquistatori, che divennero anche gli avversari di fede, è ricambiata con odii profondi. La proprietà usurpatrice ne sbigottisce, e transige atteggiandosi in quelle strane e violente forme di conduzione fondiaria, che colà frazionano ed assottigliano i profitti così da toccare in parte nelle buone annate, all'abbrutito ed estenuato colono, unico cibo, tanto scarsa quantità di patate, che un operaio inglese ne morrebbe di fame. - Vicende storiche di diversa natura, e il compiacimento, che la razza germanica soverchiamente idealista, trova nelle fantastiche tradizioni di un'epoca cavalleresca, conservarono nella sua proprietà vestigi profondi della organizzazione feudale. Malgrado pertanto che tutta la vita morale d'Europa s'informi a una civiltà comune, coesistono, accanto alla proprietà libera ed assoluta, le forme più differenti dell'istituto medesimo. Ma perchè, o seguaci della scuola filosofica, non avete ancora tradotto l'uniformità delle vostre repubbliche, l'armonia delle vostre brevissime leggi nella vita pratica delle nazioni? Perchè i generosi Magiari si piegherebbero ancora alla dura legge della robota, da cui lo straniero proscioglievali per istudio di flaccare i magnati, più che per intendimenti civili, pur di riavere ancora la costituzione dietale? Perchè nella Russia la servitù della gleba, quantunque. un risoluto comando, e una potente volontà abbiano deciso che scomparisca, resisterà ancora più lustri, quand'anche cessassero le opposizioni interessate di quella nobiltà? e perchè di queste opposizioni non sono minori quelle dei contadini stessi? Convenitene, il diritto è opera di spontaneità naturale, e non può esserlo di costrizione legale; nè a uno stato giuridico esistente si può per decreto surrogarne altro di diverso.

L'età nestra, signori, ha speciale impronta per quel concitato movimento economico che non trova esempi nei secoli preceduti, se non forse per la nostra Italia nella prosperosa epoca dei Comuni; in seno ai quali, presso tutte le nazioni, ebbe nascimento il Diritto economico, che prima sorse impacciato e ristretto, poi sotto la tutela del privilegio, mise persona, sin che, conscio di mete novelle, se ne sbarazzò, e corse liberamente sulla faccia della terra per annodare quei mutui rapporti d'interesse, onde tutte le genti oggi necessariamente fraternizzano. Fu il diritto economico, che c'inspirò e insegnò un diritto internazionale; fu il diritto economico, che creò la Proprietà Mobile, quest'ente giuridico, che sotto forma di Terzo stato, o sotto quella di Lega dei cereali diede fortunate battaglie al privilegio non solo eco-

nomico, ma anche politico, e s'impose, nuovo elemento, alla vitalità degli stati. Le analisi potenti fatte dalle scuole di Carev e di Bastiat, sul Lavoro e sulla Rendita, organizzazioni ginridiche e fatti economici nello stesso tempo, ci fecero ammirare l'ordine sostanziale degli involuti fenomeni che presentano, e precorrere col pensiero gli svolgimenti, che forse la legge naturale delle cose prepara ai destini delle società e della umanità. L'economia, scienza sperimentale e storica per eccellenza, scamperà la legislazione dalle precipitazioni, cui potrebbero sedurla i poetici sentimenti del socialismo. Il quale appunto col suo riprodursi, sempre lo stesso, lungo tutta la storia, dimostra bensi che chiude in sè un fondo di vero, ma anche che è impotente a determinarlo, e a provvedervi. Egli è intanto da far voti, signori, che il suggerimento di codificare un diritto di lavoro, un diritto all'assistenza non trovi ascolto; perchè questa sostituzione della prepotenza legislativa all'azione metodica della natura, questa violenza usata alla spontaneità del diritto, quando potesse durare e intieramente effettuarsi, piuttosto che affrettare ritarderebbe il componimento amichevole del lavoro con la proprietà, della mercede col capitale.

Noi già toccammo, sotto aspetti diversi della Comune, che è un corpo morale risalente alle origini storiche delle nazioni, e ch'ebbe negli avvenimenti politici delle stesse parte grandissima. Osserviamola ora in se stessa, vediamola prosperosa per fertilità di suolo, per solerte industria dei suoi abitanti. Il territorio suo è partito regolarmente, solcato da una rete di strade, che uniscono fra loro gli umili cascinali, come i dominicali palazzi. Vi si ammirano opere grandiose, con le quali si distribuisce ai campi l'acqua, che nelle siccità della state feconderà e preserverà i raccolti. Quelle opere ebbero cominciamento antico, i capitali di molte generazioni vi sono rappresentati; tutto è qui l'effetto dell'associazione liberamente ordinata, con l'associazione si compiono le colture, con ingegnosi metodi di mutuo aiuto e concorso si usa delle irrigazioni, si sostengono e si compartiscono i carichi. Questa che v'offersi è l'imagine di una Comune lombarda. Chi operò tanta prosperità di condizioni, chi suggeri ordini così composti, chi strinse così forti associazioni, che valicano un secolo per continuare nell'altro, chi fece perdurare in tanto lunghe imprese, che tramutarono a grado a grado l'aspetto del suolo, e ne moltiplicarono la potenza di produzione? Limitandoci all'influenza delle condizioni giuridiche, non possiamo credere a tanta influenza, a tanto previdente opportunità di leggi che abbiano prodotto tali effetti maravigliosi; e in questi, accostandoci al parere del ch. Cattaneo, riconosciamo invece l'opera di quella forza latente, ma continuamente operosa, che scaturisco dalle

reali condizioni delle cose e dei luoghi; la qual forza noi diciamo essere il diritto, il quale in questa sfera inferiore può continuare a svolgersi tranquillamente a malgrado le troppo frequenti vicende del diritto politico. Quegli effetti insomma non altro sono che l'esercizio effettivo di facoltà positive proprie di quei luoghi e di quegli uomini, le quali facoltà, giova ripeterlo, una legge improvvida può impedire, ma nessuna legge creare.

Affatto indipendente, il diritto dispiega vergini forze nel latissimo campo della Internazionalità. Qui i rapporti non furono creati dall'arbitrio, ma furono comandati dal bisogno; qui non ci poteva essere legge, perchè nessuna persona era estranea e superiore a quelle che mettevansi fra di loro in relazione. Perciò il bisogno, che era naturale e necessario, originò quei costumi e quelle pratiche, cui oggi prestano osservanza le nazioni civili, e si tramutò in diritto. La storicità di questo diritto è dunque un principio evidente di per se stesso. La conversione del fatto in diritto è poi più pronta e recisa nel giure delle Genti, perchè non vi s'intromette la scienza con le sue preconcezioni, e l'opportunità politica non vi si misura a norma di rapporti esteriori, ma di forza e di bisogni proprii; per dimostrare i quali assunti mi offrirebbero, per esempio, larga materia la tratta dei negri e il diritto di visita nelle proteiformi e contrarie loro vicende. È appunto per ciò che in nessun altro ordine di rapporti giuridici, meglio che in questo degli internazionali, regna il dualismo della legittimità e dei fatti compiuti.

Taluni confusero la legittimità col diritto storico, ma se ciò regga, risulta abbastanza dall'aver noi dimostrato che quella è la negazione d'ogni progresso, la figlia primogenita del diritto divino, o, come direbbe un postillatore di Martens, del misticismo teocratico; mentre questo è la teoria del continuo progresso, della trasformazione universale delle cose. L'odierno stato giuridico, secondo le teorie savigniane, è tanto diverso da quello che lo precedeva, e che i partigiani della legittimità vorrebbero ricostruire e mantenere, quanto, per esempio, la lingua di Giordani, di Foscolo e di Manzoni è diversa da quella di Guitton d'Arezzo e di Guinicelli; i trattati per quella sono tutto, pel secondo non sono che gradi di storia. Ma a che mai insistere più oltre, se la pretesa dottrina della legittimità porta sulla fronte il marchio del peccato originale? Essa fu evocata nel 1815, quando la frenesia restauratrice, non avendo coraggio di far rivivere il diritto divino, ne cercò un surrogato.

Quanto ai fatti compiuti dicesi, che il fatto compiuto è messo avanti dai materialisti della politica. Io non credo essere vera l'accusa; ad ogni modo dirò francamente che ci ho poca fede nello spiritualismo

politico, il quale ci avrebbe regalato le teocrazie, le monarchie universali, le pacifiche tirannie di Enrico IV, di Saint-Pierre e di Kant, e le sante alleanze di Alessandro di Russia. — Accusa di più grave momento muoverebbe alla teoria del fatto compiuto il Bluntschli, che crede insista sul lato fenomenale degli avvenimenti, e sconosca l'elemento morale e spirituale del diritto. Il biasimo per altro muove da una considerazione molto parziale del principio giuridico, che ne è l'anima. Il fatto compiuto infatti, perchè prenda aspetto e sostanza di diritto, ha da essere tale che risponda armonicamente ai fatti generali esistenti, che abbia rapporti effettivi con lo stato universale e progressivo dell'epoca. Senza queste condizioni, non che prosperare come organismo vitale, intristirebbe prima che nato, e cagionerebbe disordini profondi di vario genere. Signori, è fatto compiuto l'incorporazione di Cracovia, ed è fatto compiuto l'uscita degli stranieri dall'Italia Centrale; ma quello fra le proteste degli Stati e le imprecazioni d'Europa, questo invece compievasi plaudente il popolo, irridente il mondo; quello seguivano la reazione, gli spettacoli di sangue, la morte; questo invece la pace fraterna, la vita rinnovata. Là regnò l'ordine con la violenza, quà regna l'ordine con la libertà. - Per mezzo dei fatti compiuti si svolge pertanto la ragione giuridica dei tempi, e la legittimità è costretta a piegarvisi; la storia contemporanea ce lo dimostra.

Un frate umile ed ignoto, cui dis enovatore infiammarono gli scandali papali, e le corruzioni pal dell'arte cristiale di Würtemberg na, affigge con mano ardita sulle porte un foglio, sul quale stanno scritte le tes della protesta. Era il nuovo diritto che appariva in forma di dom gioso. Le coscienze e gli interessi se ne atterrirono; e comincirco Germania la lotta lunga e violenta, che si estese di poi su tutta Europa, nella quale l'interesse politico degli Stati, e l'ambizione dei principi non avevano. certamente parte minore che la difesa delle credenze cattoliche o delle protestantiche. Gli interventi ripetuti d'Austria e di Spagna in Francia, in Alemagna e in Inghilterra a favorirvi la parte cattolica, i quali servirono a eccitare, più che non valessero a impedire il progresso delle nuove idee, e quelli delle potenze protestanti in Germania, nella Francia e nei Paesi Bassi per far cessare le persecuzioni contro i proprii correligionari, non altro fecero che rimutare i rapporti esistenti fra Stato e Stato, e crearne di nuovi secondo gli intenti particolari di ognuno. La Svezia, per esempio, capitanando il movimento protestante della Germania, entrò allora nel sistema degli Stati di primo ordine; e

l'Austria, innalzando lo stendardo del papismo, col quale non ha molto ipocritamente s'era illusa di consolidare la sua influenza in Italia, s'incentrò allora fra gli Stati cattolici, e tenne il campo in Germania. Per ragion di gelosia tosto si mosse la Francia cattolica; e, fatto edificante, corse a difendere il vessillo dei nuovi credenti, mentre in casa propria li perseguitava. Ma gli interessi artifiziali e convenzionali servono alla fine ai bisogni reali e alle idee dell'epoca; e infatti dopo quelle lotte il diritto nuovo ottenne la sua sanzione. Intendo accennare a Westfalia, dove trionfò l'idea protestantica; la quale s'esplicò con memorandi conquisti, fondamento e motivo dei quali fu il giure della libera coscienza.

Il pensiero spaziò liberamente per gli ordini tutti della realtà; uscito dalla tutela teocratica, sindacò le ragioni dei fatti, analizzò i titoli della autorità, e il mondo civile cominciò a rinnovarsi. Nè altrove, signori, è riposta, che nella idea protestantica, la virtù di quella progredita civiltà, onde s'onora la Germania settentrionale in confronto della meridionale; la quale civiltà, mentre rende impossibile l'ambita supremazia degli Absburgo, dimostra invece inevitabile il comporsi di quella unità nazionale sotto le influenze politiche della nuova fede.

Robespierre, più che cent'anni dopo Westfalia (1648-1793), dichiarava i diritti dell'uomo; la sua dichiarazione fu tardo ma esito naturale delle tesi del frate. Era la guerra bandita alla sovranità di giure divino, era l'ir no sciolto dalla rivoluzione alla politica libertà. La personalità giuridica dell'uomo, moralmente ricostruita dalla Riforma, lo fu politicamente dalla Rivoluzione. La distruzione e i rinnovamenti furono febbrile e cruenta opera di questa età; e l'Europa della tradizione s'affrettò ad intervenire per illuminare la Francia sul suo vero bene, e preservarla, come diceva il Manifesto Prussiano, dai prestigi d'una male intesa libertà. Ma la Francia Repubblicana vinse, e quando parve men forte, la sostenne il genio del Côrso, che in tutta Europa volle aprire con l'armi la via alle nuove idee. Furono battaglie giganti, e lo spossamento degli eserciti e dei popoli ne doveva essere inevitabile conseguenza. I trattati di Parigi, e l'Atto finale di Vienna sono i monumenti che innalzava alla propria vittoria la vecchia Europa: la quale, sebben dicesse a parole di voler tutto restaurare, cambio totalmente la bilancia politica, ch'era uscita dai trattati di Westfalia e di Utrecht, e feri mortalmente il tenace feudalismo nel cuor della Germania, secolarizzando e mediatizzando i principati ecclesiastici. Da un lato dunque non fu ristabilito l'ordine antico, e dall'altro l'opera di Vienna non pose termine alla rivoluzione; chi crede il

contrario s'inganna. La rivoluzione, dirò con uno scrittore francese, era prima briaca, e fu allora che si dissipò la sua ubbriachezza, che riprese il comando di se stessa; e, ricuperato l'uso dei suoi sensi, adesso la vediamo con lo sguardo fermo e tranquillo continuare nella storia contemporanea il suo fatale cammino. Se le baionette imperiali si erano ritirate dalle provincie, che avevano percorso vittoriosamente, vi avevano per altro lasciato i principi, onde si rinnovò il diritto civile, e attecchirono i germi degli ulteriori progressi.

Le potenze coalizzate coi trattati del 1815, epopea della legittimità, costituirono fra di loro un equilibrio che può dirsi strategico; unico criterio che seguissero era la reciproca gelosia: Questa informò un diritto speciale, ma il diritto storico operava da sè; e si produsse di periodo in periodo con fatti compiuti, che alla diplomazia il più delle volte fu forza di riconoscere, tanto male si reggevano i principi che furono a Vienna sanzionati! E notisi che quei potentati sedettero a congresso animati di tutta la possibile spiritualità; era stato così poderoso il fulmine che li aveva prima atterrati, che avevano avuto ricorso persino all'ascetismo. Inoltre non avevano trascurato di premunire l'opera loro contro gli innovamenti, ricorrendo ai più accreditati principi che la scuola filosofica del diritto proclama. Noi, dissero, interverremo, ma quando giustizia lo consenta, quando cioè trattisi o di ripulsare conquiste per mantenere l'equilibrio, o di impedire la diffusione contagiosa d'idee sovversive. Muniti a questo modo di forze e di diritto, credevano che l'edificio del 1815 avrebbe durato eterno. Fu così? Gli interventi, più o meno lealmente, e mai efficacemente avversati dall'Inghilterra, ebbero luogo; ma il più delle volte disfecero ciò che, nell'intenzione di quelli che avevano stipulato l'Alleanza perpetua, bisognava mantenere. Non ci fu studio che i gabinetti non usassero per salvare gli interessi convenzionali del 1815, e la diplomazia ne mostrò cura degna di causa migliore. Con tutto ciò la vitalità latente della rivoluzione, l'irresistibile progresso del diritto sformò a parte a parte i trattati di quell'epoca nefasta.

La Grecia si emancipò, il Belgio si disgiunse dall'Olanda, in Francia si mutarono le dinastie, e si ricostruì l'impero, la Germania diedesi nuovi patti, si costitui la Rumenia, il Mar Nero fu aperto, la libera navigazione dei fiumi fu proclamata. E mentre questi avvenimenti si compiono, commuovesi nell'intima coscienza dei popoli il sacro sentimento della propria nazionalità, e cresce il prepotente anelito che li spinge alla conquista delle politiche libertà. I moti della Francia, della Polonia, di Napoli, delle Romagne, poi d'Italia tutta, della Ungheria e della Germania provano l'azione mai peritura e sem-

pre rinascente di quella doppia forza, la quale vigoreggiò pegli ardui sperimenti tentati, e mai cadde senza grandi vittorie che le promettessero il risorgimento; fra le quali, prima di tutte, l'aver sempre provocato la reazione e la violenza, che fabbricano a se stesse la propria rovina.

Ed oggi, signori, l'Italia nostra è quella che combatte la più decisiva battaglia contro la legittimità del 1815. Nelle sue mani stanno la causa generale delle Nazionalità, e la difesa del più importante acquisto della rivoluzione: la Sovranità popolare. Tanto alta missione c'incombe! e già tengono su di noi fissi ansiosamente gli sguardi tutti i popoli civili, i quali nella nostra applaudiranno anche alla propria vittoria. Trattasi di ciò, che il diritto legittimo ceda il posto al diritto della Natura, affinche agli artifiziosi surroghinsi gli spontanei equilibri, e il benessere morale e materiale delle genti riposi sopra naturali rapporti. Trattasi di salvare lo imprescrittibile diritto del popolo ad eleggere lo stato e le forme politiche, che meglio rispondono all'indole e alle tradizioni sue, dal quale principio le libertà politiche d'Europa attendono i futuri incrementi. L'Italia, che col senno e con la fortezza procedette sinora sulla via dei fatti al compimento della nobilissima missione, saprà perseverarvi sino alla piena vittoria, della quale ci assicurano la fede del più valoroso, del più leale dei Re, le promesse del suo imperiale alleato, e la prudenza dello insigne Statista, che primo svelò alla incredula ed apatica diplomazia l'urgente quistione italiana.

Preparata ai forti fatti, se mai occorrano, l'Italia si raccoglie e aspetta. Frattanto noi, chiamati per obbligo vario del nostro stato allo studio del diritto, dedichiamovici portando in esso quel senso pratico, proprio della nostra nazione, che, negli ordini materiali, modellò il genio di Roma, maestra al mondo nelle arti d'impero e nella scienza di civili istituzioni, che compose la vita dei Comuni rigogliosa d'idealità e di forza, che animò la politica di Machiavelli e di Sarpi, di Firenze e di Venezia, quel senso pratico che, negli ordini scientifici, inspirò le scuole di Firenze, di Padova, e di Cosenza trionfatrici della scolastica, e iniziatrici d'epoca nuova, che informò le Academie dei Lincei e del Cimento, dalle quali uscirono i Galilei e i Torricelli, che finalmente ci ha dato nel Vico il creatore d'una nuova scienza.

Che se i tranquilli nostri studii interrompa il suono della tromba, che chiama i cittadini a combattere le sante battaglie della patria, noi accorreremo ad offrirle il braccio, che a trattar l'armi già divenne esperto, quando altra volta difesela ad ogni costo.